

STATUTO

**RESIDENZE DEL SOLE -
CONSORZIO COMUNITA' E
SERVIZI SOCIALI SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
DETTO ANCHE IN BREVE
RESIDENZE DEL SOLE -
CONSORZIO SOCIALE SOC.
COOP.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CINISELLO BALSAMO MI VIA
BERNINI 14

Numero REA: MI - 2036251

Codice fiscale: 08588070964

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 25-03-2014 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "F" AL REPERTORIO N. 306845/54985

STATUTO

COSTITUZIONE - SEDE - DURATA

1) E' costituito un consorzio tra cooperative ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs.C.P.S. del 14.12.1947 n. 1577 e dell'art. 8 della Legge 8 novembre 1991 n. 381 in forma di società cooperativa denominato:

RESIDENZE DEL SOLE - Consorzio Comunità e Servizi Sociali Società Cooperativa sociale detto anche in breve RESIDENZE DEL SOLE - Consorzio Sociale Soc. Coop.

con sede in Comune di Cinisello Balsamo (MI).

In caso di trasferimento della sede sociale nel medesimo Comune, l'organo amministrativo deposita presso il Registro delle Imprese apposita sua dichiarazione, dalla quale risulta la via ed il numero civico dell'indirizzo della sede sociale.

L'Organo di Amministrazione ha facoltà di trasferire la sede sociale nel territorio nazionale e di istituire, trasferire e sopprimere, sia in Italia che all'Estero, sedi secondarie, succursali, agenzie, rappresentanze ed altre unità locali.

Il trasferimento della sede, anche nel medesimo comune, la istituzione, il trasferimento e la soppressione di sedi secondarie possono essere deliberate anche dall'assemblea dei soci. Il Consorzio è disciplinata dalle disposizioni in materia di società a responsabilità limitata, per quanto non disciplinato dalle disposizioni che riguardano specificatamente le società cooperative. Qualora i soci cooperatori siano più di diciannove ed allo stesso tempo l'attivo netto dello stato patrimoniale sia superiore ad un milione di euro, salvo l'eventuale adeguamento di tale importo a cura del Ministero delle attività produttive come per legge previsto, la società dovrà essere disciplinata dalle disposizioni in materia di società per azioni; dovranno essere adottate le necessarie modifiche allo statuto sociale.

2) Il consorzio avrà durata fino al 31 Dicembre 2063 (duemilasesessantatre), prorogabile con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci.

SCOPO - OGGETTO

3) Il Consorzio non ha scopo di lucro.

Il Consorzio ha per scopo il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività varie ai sensi della legge 8 novembre 1991 n. 381, e precisamente:

- a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;
- b) lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

Il Consorzio pertanto si propone di perseguire il proprio scopo a condizioni più vantaggiose sia per i soci lavoratori delle cooperative consorziate impegnate nella produzione e

nella gestione delle predette attività dei servizi sia per gli utenti finali degli stessi servizi che vivono (in particolare ma non esclusivamente) nell'area metropolitana milanese.

Il Consorzio si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo internazionale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche. Operando secondo questi principi intende organizzare un'impresa che persegua, mediante la solidale partecipazione della base sociale e di tutto il gruppo sociale che ad essa fa riferimento, scopi sociali economici, culturali ed educativi, eticamente orientati.

Il Consorzio si propone la promozione e la diffusione della cultura della solidarietà, promuovendo la collaborazione innanzi tutto fra le cooperative socie e fra queste e gli Enti Locali, imprese ed associazioni, attività di servizio con particolare riguardo a settori di popolazione sottoposti al rischio di marginalità.

Il Consorzio persegue l'interesse generale della Comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, anche mediante lo svolgimento di attività e di servizi finalizzati:

- all'inserimento lavorativo di uomini e donne disoccupati in genere, privilegiando i giovani disoccupati da più anni e lavoratori che escono dalla mobilità ed i soggetti svantaggiati a qualunque titolo;
- alla creazione di una coscienza collettiva, sia a livello locale che internazionale, che ponga lo sviluppo al servizio dell'uomo, rispettando l'ambiente, utilizzando con parsimonia le risorse, limitando gli sprechi;
- a favorire, attraverso interventi che facilitino, la crescita umana, sociale, culturale ed economica delle popolazioni disagiate di tutto il Mondo, senza distinzione di aree geografiche, nel totale rispetto delle singole autonomie e culture.

Secondo quanto indicato nel 6° Principio dell'Alleanza Cooperativa Internazionale, il Consorzio per perseguire compiutamente i propri scopi coopera attivamente in tutti i modi possibili, con le altre cooperative, su scala nazionale ed internazionale.

Il Consorzio, al fine di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo unitario italiano ed europeo, potrà aderire ad Organismi economici o sindacali che si propongono iniziative mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro e di servizi. Le adesioni agli Organismi ed Enti saranno deliberate dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consorzio inoltre potrà aderire ad associazioni e organiz-

zazioni cooperative di rappresentanza e tutela, ed ai loro organismi territoriali, nazionali ed europei, e richiedere l'iscrizione ad ogni Albo e/o Registro necessari alla realizzazione di attività che permettano il perseguimento dello scopo sociale.

4) Oggetto sociale del Consorzio

Per facilitare gli scopi mutualistici delle cooperative consorziate, il consorzio promuove, coordina, e supporta le attività imprenditoriali e sociali delle consorziate.

A tal fine, l'oggetto sociale è costituito:

A) dalle attività nel settore dei servizi alla persona e, in particolare, a titolo esemplificativo:

- l'assistenza domiciliare agli anziani, agli infermi, all'infanzia ed agli handicappati;
- la gestione di servizi di assistenza per anziani e persone in stato di disagio o di bisogno (minori, disabili, affetti da handicap fisico-psichici, affetti da malattie croniche invalidanti) ed in particolare di residenze sanitarie assistenziali, case di riposo e centri diurni integrati;
- la gestione di servizi all'infanzia (asili nido, e simili);
- la gestione, in forma diretta e/o indiretta, di case di cura e cliniche, convenzionate e non, poliambulatori specialistici nonché centri ambulatoriali per prestazioni generiche di medicina e chirurgia;
- la gestione e l'organizzazione di attività nel campo del turismo sociale, della ricreazione e della cultura, dello spettacolo e dello svago;

B) oggetto del Consorzio è altresì:

- lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;

C) il Consorzio potrà svolgere le seguenti attività:

- la promozione e sensibilizzazione ai valori sociali ed alla cultura della cooperazione sociale attraverso la realizzazione di attività quali convegni, seminari, corsi, giornate di studio, rivolte alle cooperative socie, alle basi sociali delle cooperative socie, a comunità territoriali, istituzioni, enti ed ogni altro soggetto sociale;
 - la sensibilizzazione sui problemi della giustizia sociale, dello sviluppo, dell'ambiente, della pace, della solidarietà e della mondialità anche aderendo a tutte le campagne ritenute in sintonia con i valori del consorzio;
- progettazione, pubblicazione e divulgazione di articoli, quaderni e libri relativi alle diverse aree di intervento e ricerca;
- la promozione ed organizzazione di attività informative e formative sulle tematiche oggetto dell'attività sociale rivolte alle cooperative aderenti, alle istituzioni interessate nonché verso docenti e discenti di scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado, anche attraverso la ricerca di finan-

ziamenti promossi da enti pubblici e privati.

Il Consorzio potrà acquistare e realizzare edifici e strutture da adibire a residenze sanitarie e/o socio-sanitarie, specialmente destinate a persone anziane e/o disabili, centri di assistenza sanitaria e servizi socio-sanitari in genere.

5) Altre attività connesse e complementari.

Il Consorzio potrà svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopra elencate, nonchè compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, industriale, finanziaria, necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi, nonchè tra l'altro, per la sola indicazione esemplificativa:

a) istituire o gestire le strutture necessarie per l'espletamento delle attività sociali; acquistare e realizzare edifici e strutture da adibire a residenze sanitarie e/o socio-sanitarie, specialmente destinate a persone anziane e/o disabili, centri di assistenza sanitaria e servizi socio-sanitari in genere;

b) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese che svolgano attività analoghe o comunque accessorie all'attività sociale;

c) dare adesione e partecipazioni ad Enti e Organismi economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;

d) concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito da parte dei soci;

e) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale;

f) adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale.

Ai fini della realizzazione delle attività sociali il Consorzio può raccogliere tra le Cooperative consorziate finanziamenti con obbligo di rimborso, fruttiferi e infruttiferi. Le modalità di raccolta e contrattuali sono disciplinate da apposito regolamento; le condizioni economiche del rapporto, unitamente alle altre indicazioni, sono fissate dal Consiglio di Amministrazione; il tutto in conformità alle disposizioni della normativa fiscale e bancaria ed ai provvedimenti delle Autorità monetarie in materia di finanziamenti e raccolta di risparmio presso i soci. Le attività finanziarie non potranno comunque essere prevalenti o nei confronti del pubblico.

Il Consorzio potrà anche conferire finanziamenti fruttiferi ed infruttiferi alle Cooperative socie, contrarre mutui, ricorrere ai finanziamenti concessi dagli Istituti di Credito, indipendentemente dal contributo dello Stato, dalle Regioni, dalla C.E.E. e dagli altri enti o persone giuridiche, comprese le Cooperative socie, le quali potranno concedere fidejus-

sioni anche bancarie a favore del Consorzio sia per iniziative e attività proprie che delle Cooperative medesime.

Il Consorzio potrà avvalersi, oltre che delle prestazioni di servizi e delle forniture di beni dei consorziati, di forniture di beni e di prestazioni di servizi appaltati a terzi; in ogni caso, ragione delle sue specifiche finalità mutualistiche, ai sensi dell'art. 2512, n. 3) del codice civile, nello svolgimento delle attività sociali il consorzio si avvarrà prevalentemente degli apporti di beni o servizi da parte dei consorziati. I rapporti di utilizzo o di forniture di beni o di servizi dei soci al consorzio sono regolati dagli specifici contratti, di appalto o di altro tipo, tra il consorzio e la Cooperativa o le Cooperative consorziate. Salvo il disposto del successivo art. 12 del presente statuto, l'eventuale recesso, la risoluzione o rescissione dei predetti contratti da parte del consorzio non comporta di per sé l'esclusione dal Consorzio.

SOCI

6) Requisiti dei soci

Il numero dei soci è illimitato e non potrà mai essere inferiore al minimo di legge.

Possano essere soci:

a) Cooperative sociali previste dalla Legge 381/1991:

- Cooperative sociali di tipo a) come disciplinate dall'articolo 1) della legge 8 novembre 1991 n. 381, ed effettivamente iscritte all'Albo delle Cooperative a mutualità prevalente nella categoria delle cooperative sociali;

- Cooperative sociali di tipo b), come disciplinate dall'art. 1) della legge 8 novembre 1991 n. 381, ed effettivamente iscritte all'Albo delle Cooperative a mutualità prevalente nella categoria delle cooperative sociali;

b) Consorzi tra cooperative.

Ai sensi dell'art. 8 L. 381/1991, la base sociale deve essere formata dalle Cooperative sociali di cui alla precedente lettera a) in misura non inferiore al settanta per cento o nella diversa misura prevista dalle norme vigenti in materia di cooperative sociali.

La condizione di mutualità prevalente del Consorzio deve in ogni caso sussistere sulla base del parametro previsto dalla lettera c) dell'art. 2513 del codice civile.

La quota di capitale sociale per ciascuno dei consorziati dovrà essere non inferiore ad euro 10.000 (diecimila).

Il Consorzio potrà avere soci sovventori ai sensi della L. n. 59/1992.

7) Domande di ammissione a soci

Le Cooperative ed i Consorzi che intendono essere ammessi al Consorzio devono presentare domanda sottoscritta dal loro legale rappresentante, con le seguenti indicazioni:

7.1) denominazione e sede, Stato di costituzione, durata ed oggetto, partita IVA e codice fiscale, dati di iscrizione al

Registro delle imprese, capitale sociale e numero dei soci, attività effettivamente esercitata, copia dell'ultimo bilancio approvato,

7.2) estratto di idonea deliberazione dell'organo sociale competente, ammontare della quota di capitale sociale che si intende sottoscrivere,

7.3) dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai Regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

7.4) dati della iscrizione all'Albo delle società cooperative sociali ed ogni altra eventuale documentazione attestante requisiti di cui all'art. 6, lettera a) del presente statuto.

Nel caso di domanda di ammissione al Consorzio da parte di consorzi di cooperative, le informazioni e la documentazione indicata al precedente punto 7.1 devono essere forniti anche per le cooperative che aderiscono al Consorzio che richiede l'ammissione.

Il Consiglio di Amministrazione potrà richiedere altre notizie ed informazioni, se lo riterrà necessario per meglio valutare la opportunità di ammettere il richiedente tra i soci.

Il Consiglio di Amministrazione comunica la sua delibera di ammissione all'interessato e la annota nel Libro dei Soci dopo che il nuovo socio avrà versato oltre l'importo della quota di capitale sottoscritta anche il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta del Consiglio di Amministrazione. Trascorso un mese dalla data di comunicazione di ammissione, senza che detti versamenti siano stati effettuati, la delibera diverrà inefficace.

Il Consiglio di Amministrazione deve motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione entro sessanta giorni e comunicarla all'interessato.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di Amministrazione, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

Il Consiglio di Amministrazione nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

8) Obbligazioni fondamentali dei soci

I soci dovranno sottoscrivere una quota di capitale sociale non inferiore a quella minima stabilita dallo statuto o dalla legge. Essi sono obbligati:

a) al versamento della quota inizialmente sottoscritta e delle successive eventuali sottoscrizioni di aumento, entro i termini e nei modi previsti dal presente statuto;

b) al versamento di un sovrapprezzo determinato dalla assemblea su proposta del consiglio di amministrazione;

c) all'osservanza del presente statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organismi sociali;

d) ad accettare i controlli tecnici, amministrativi o la direzione tecnica che il consorzio ritenesse necessario far eseguire dai propri incaricati sui lavori affidati e ad attenersi alle conclusioni adottate in conseguenza delle risultanze dei controlli stessi;

e) a non partecipare singolarmente o con altre imprese in concorrenza con il consorzio ad aste, gare, licitazioni pubbliche e private, e comunque a trattative, senza preventiva autorizzazione scritta del consorzio stesso;

f) a partecipare all'attività del Consorzio in conformità dei piani di lavoro predisposti per gli appalti assunti e ad essi affidati nonché ad osservare le forme fissate per la esecuzione dei lavori medesimi;

g) a partecipare alle spese di mantenimento del consorzio sulla base delle attività mutualistiche svolte tramite il consorzio stesso.

RECESSO - ESCLUSIONE

9) I soci cessano di far parte del Consorzio per recesso o esclusione.

10) Oltre che nei casi previsti dalla legge può recedere la cooperativa che abbia perso i requisiti per l'ammissione.

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Il Consiglio di Amministrazione deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il Tribunale.

11) Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Ove la legge non preveda diversamente e salvo diverso accordo tra il socio receduto e la cooperativa, per i rapporti mutualistici tra socio e società il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Salvo dispensa da parte del Consiglio di Amministrazione, il socio receduto deve portare a compimento tutte le attività oggetto di contratti stipulati tramite il Consorzio.

12) L'esclusione è deliberata dal consiglio di amministrazione contro i soci i quali:

a) non effettuino il pagamento di quanto dovuto al Consorzio, quale che sia la fonte della obbligazione;

b) danneggino gravemente il Consorzio, in particolare compiendo atti che ne pregiudichino il buon nome, il credito ed il regolare andamento;

c) non rispettino le disposizioni del presente statuto con inadempimenti gravi.

L'esclusione ha effetto dall'annotazione sul Libro dei Soci.

13) L'esclusione è deliberata dagli amministratori.

Contro la deliberazione di esclusione il Socio può proporre opposizione al Tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

14) Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione determina comunque anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti, salvo diverso accordo scritto tra le parti.

15) I Soci receduti od esclusi hanno diritto al solo rimborso delle quote sulla base del bilancio dell'esercizio in cui il rapporto sociale si scioglie, in misura mai superiore al valore nominale, salvo il diritto di ritenzione spettante al Consorzio fino a concorrenza di ogni eventuale suo credito.

16) Il Socio è escluso anche in caso di assoggettamento a procedura concorsuale, messa in liquidazione della società, cessazione della attività di impresa.

La liquidazione della quota avverrà nei modi e termini sopra indicati.

PATRIMONIO SOCIALE

17) Il patrimonio sociale della società è costituito:

a) dal capitale sociale che è variabile e formato da un numero illimitato di quote;

b) dalla riserva ordinaria formata con le quote degli avanzi di gestione;

c) da eventuali riserve straordinarie formate da sovrapprezzo, da quote non rimborsate ai soci receduti od esclusi;

d) da ogni altro fondo od accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri o investimenti.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto il Consorzio con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle quote sottoscritte.

18) Il capitale sociale sottoscritto in denaro dovrà essere versato in unica soluzione all'atto della sottoscrizione o nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

Il capitale sociale può essere costituito anche mediante conferimenti di beni in natura e di crediti, per le modalità di conferimento si applicano le disposizioni in materia previste dal codice civile.

19) Le quote dei soci sono sempre nominative, non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, nè essere cedute senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione e si considerano vincolate a favore del Consorzio a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni, che i soci contraggono con la medesima.

20) L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bi-

lancio a norma di legge.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione di eventuali utili o avanzi di gestione.

Nel caso di residui passivi l'assemblea delibera sulle coperture delle perdite.

Gli avanzi di gestione risultanti dal bilancio saranno così destinati:

- a) non meno del 30% (trenta per cento), e comunque nella misura di legge, al fondo di riserva ordinaria, mai divisibile fra i soci, sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società, che all'atto del suo scioglimento;
- b) il 3% (tre per cento) e comunque per l'importo maggiore o minore stabilito da norme inderogabili, alla costituzione ed all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione costituito dalla Associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo riconosciuta ai sensi dell'art.5 del D. Lgs. C.P.S. 14 dicembre 1947 n. 1577, cui il Consorzio cooperativo aderisce; in difetto di adesione tale versamento andrà effettuato al Ministero competente;
- c) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio alla costituzione o all'incremento di fondi di riserva straordinaria in previsione di investimenti od a copertura di eventuali rischi;
- d) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale;
- e) a distribuzione dei dividendi nei limiti di cui all'art. 2514 cod. civ.

L'assemblea può sempre deliberare che la totalità degli utili, fatto salvo quanto indicato nella lettera b), venga devoluto al fondo di riserva di cui alla lettera a).

L'assemblea delibera in merito ad eventuali ristorni in proporzione alla quantità e qualità degli scambi mutualistici, secondo criteri disciplinati da apposito Regolamento, imputandoli ad aumento della quota di capitale posseduta dai consorziati.

REQUISITI MUTUALISTICI

21) E' vietata la distribuzione ai soci di utili o di avanzi di gestione in qualsiasi forma in misura superiore a quanto previsto dall'art. 2514 del cod. civ.

22) Le riserve ed in genere il patrimonio sociale, ad eccezione del capitale sociale effettivamente versato e rimborsabile nei modi e nei termini stabiliti dal presente statuto, non sono mai ripartibili tra i soci.

Nel caso di cessazione della società, l'intero patrimonio sociale verrà devoluto come indicato al successivo art. 35.

23) Le clausole dei due articoli che precedono sono inderogabili e devono essere di fatto osservate.

ORGANI SOCIALI

24) Sono organi del Consorzio:

l'Assemblea dei delegati;
il Consiglio di amministrazione;
il Presidente;
il Collegio Sindacale, se nominato.

ASSEMBLEA DEI SOCI

25) Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso, contenente l'ordine del giorno, il luogo nella sede sociale o altrove ma sempre in Italia, la data della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima, da inviare ai soci, amministratori e sindaci se nominati, almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione, a mezzo raccomandata a.r., telefax, posta elettronica o consegnato manualmente; in questo ultimo caso dovrà essere conservata agli atti la ricevuta con la firma autografa di un rappresentante legale o negoziale del socio.

In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci, e sia presente la maggioranza degli organi amministrativo e di controllo.

L'organo amministrativo potrà a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel primo comma usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle Assemblee.

26) L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo utile, anche il bilancio preventivo;
- b) nomina le cariche sociali;
- c) determina il compenso per gli amministratori;
- d) approva eventuali regolamenti, predisposti dal consiglio di amministrazione;
- e) delibera sulle responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci se nominati;
- f) delibera sulla eventuale autorizzazione ad operazioni gestionali, qualora richiesto dalla legge o previsto dallo statuto o comunque qualora richiesto a titolo consultivo dall'organo amministrativo.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, e eventualmente entro centoottanta giorni qualora necessario in relazione all'oggetto od alla struttura della società; in tal caso gli amministratori segnalano le ragioni della dilazione nella relazione al bilancio.

L'assemblea si riunisce inoltre quante volte l'organo amministrativo lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale se nominato, o da almeno un decimo dei soci.

L'assemblea a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo, su fusioni o scissioni, sulla proroga

della durata e sullo scioglimento anticipato del Consorzio, sulla nomina e poteri di liquidatori, su qualunque altro argomento per legge di sua competenza.

La proposta di competenza dell'Assemblea straordinaria ed il bilancio devono essere illustrati dagli amministratori nel modo più semplice, ai soci che ne facciano richiesta, nei quindici giorni antecedenti a quello fissato per l'Assemblea che deve discuterli.

27) L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, sia di prima che di seconda convocazione, è regolarmente costituita quando siano presenti, anche in audio o video conferenza, la metà più uno degli aventi diritto al voto e delibera a maggioranza degli intervenuti.

28) Le votazioni sono sempre palesi.

29) Hanno diritto al voto nelle Assemblee i consorziati iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni.

Ogni Società consorziata ha un delegato con diritto di voto, qualunque sia l'importo della quota posseduta, salvo quanto previsto dai capoversi seguenti.

Ai Consorzi di cooperative spetta inoltre un delegato con diritto di voto per ciascuna delle cooperative con più di mille soci aderente ai predetti consorzi. In ogni caso, ai sensi del terzo comma dell'art. 2538 del codice civile, nessun Consorzio può avere più di cinque delegati con diritto di voto in assemblea.

Le cooperative consorziate devono intervenire alle assemblee a mezzo dei loro rappresentanti legali; in ogni caso, i delegati sono nominati dai consigli di amministrazione di ciascuna Cooperativa consorziata e devono essere muniti di delega sottoscritta dal legale rappresentante della stessa cooperativa nella quale sia espressamente formulata la facoltà riconosciuta al mandatario di impegnare e obbligare la consorziata in seno al Consorzio.

Entro il 31 Gennaio di ogni anno ciascuna Cooperativa consorziata dovrà comunicare per iscritto al Consorzio i nominativi, completi di tutti i dati anagrafici aggiornati, dei delegati; l'eventuale revoca della delega deve invece essere comunicata entro 15 giorni con contestuale indicazione dei dati del nuovo delegato.

Non possono essere delegati gli amministratori del Consorzio, i sindaci, se nominati, i dipendenti, salvi gli altri divieti di legge.

Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'Assemblea e conservate fra gli atti sociali.

30) L'Assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o, in caso di sua assenza o da altra persona designata dall'Assemblea stessa.

L'Assemblea nomina un segretario e, quando occorrono due scrutatori.

Le deliberazioni devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

Il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto dal notaio.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

31) Il Consorzio è amministrato da un Consiglio di Amministrazione di almeno tre e non più di nove consiglieri, in carica tre esercizi; i Consiglieri sono eletti tra le persone designate dai consorziati.

Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi, a carattere continuativo, in favore della società.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed uno o più Vice Presidenti; può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo oppure al Presidente e ad altri Amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente almeno una volta ogni quattro mesi, nonché tutte le volte nelle quali sia fatta domanda da almeno due consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo di posta elettronica o fax o lettera da trasmettere o spedire non meno di tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo di messo o con telegramma in modo che i Consiglieri e i Sindaci effettivi ne siano almeno informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Son valide le riunioni, anche se non convocate, qualora siano presenti, anche in audio o video conferenza, tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e tutti i Sindaci effettivi, se nominati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della società.

Spetta, pertanto, a titolo esemplificativo all'organo amministrativo:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) redigere i bilanci consuntivi ed eventualmente quelli preventivi;
- c) compilare i Regolamenti interni;
- d) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività; fra gli altri vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari ed immobiliari, con le più ampie facoltà al riguardo ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali, compiere ogni e qualsiasi operazione compreso leasing, presso Istituti di Credito di diritto pubblico e privato, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione in banca, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui concedendo tutte

le garanzie anche ipotecarie, cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti bancari e cartolari in genere;

e) concorrere a gare di appalto, licitazioni e trattative private per operare, o servizi inerenti l'attività sociale e stipulare i relativi contratti;

f) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti a cui il Consorzio aderisce, nonché a favore di altre cooperative;

g) conferire procure, per singoli atti o categorie di atti ferma la attività attribuita al presidente del consiglio di amministrazione, e nominare il direttore determinandone le funzioni e le retribuzioni;

h) assumere e licenziare il personale della società, compreso l'eventuale direttore generale, fissandone le mansioni e le retribuzioni;

i) deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci;

l) deliberare l'adesione o l'uscita da altri organismi, enti o società;

m) deliberare l'istituzione di una sezione di attività per la raccolta di prestiti prevista dal presente Statuto;

n) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, facendosi preventivamente autorizzare dalla assemblea dei soci nei casi previsti dalla legge o dallo statuto.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, se nominato, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea; si applicano altrimenti le disposizioni del penultimo comma del presente articolo. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea. Gli amministratori come sopra nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

In caso di cessazione dalla carica, anche per dimissioni, della maggioranza degli amministratori o della metà se nominati in numero pari, cesserà l'intero Consiglio di Amministrazione; in tal caso gli Amministratori in carica devono convocare d'urgenza l'Assemblea dei soci per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Se vengono a mancare tutti gli amministratori, la Assemblea è convocata dal Collegio Sindacale, se nominato, che potrà compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Il Consorzio si assume, con riferimento all'art. 11 Comma 6, del Dlgs 472/97 anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni o degli enti che gestiscono i tributi, il debito per sanzioni conseguenti a violazioni, che il legale rappresentante della società, gli amministratori ed il collegio

sindacale, il direttore generale, il responsabile amministrativo ed i dipendenti della stessa, commettano nello svolgimento delle loro funzioni nei limiti dei loro poteri. L'assunzione di responsabilità è in ogni caso esclusa quando le predette figure abbiano agito con dolo o colpa grave, abbiano agito contro gli interessi della società o quando l'imperizia o la negligenza del comportamento siano indiscutibili e l'inosservanza degli obblighi tributari risulti evidente e macroscopica.

IL PRESIDENTE

32) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale.

Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche facoltà di nominare avvocati nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può delegare i propri poteri, in parte al Vice Presidente o a un membro del Consiglio, nonché, con speciale procura, ad impiegati della società.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vice Presidente.

IL COLLEGIO SINDACALE

33) Qualora obbligatorio o comunque ritenuto opportuno, l'Assemblea nomina tre sindaci effettivi, tra i quali designa il Presidente del Collegio, e due sindaci supplenti, determinandone la retribuzione annua.

I Sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data della assemblea convocata per la approvazione del terzo esercizio della carica, ma con effetto dal momento in cui il Collegio sarà ricostituito. I Sindaci possono essere revocati solo per giusta causa con delibera assembleare approvata con decreto dal Tribunale.

34) Il Collegio Sindacale vigila sulla osservanza della legge, dello statuto, dei principi di corretta amministrazione; compete al collegio sindacale anche il controllo contabile.

Qualora obbligatorio o comunque ritenuto opportuno, l'assemblea nomina il revisore legale dei conti o società di revisione in carica per tre esercizi, determinandone il compenso per l'intero mandato.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

35) L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società, dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori.

In caso di cessazione del Consorzio, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci, deve essere devoluto alla costituzione ed all'incremento del fondo mutualistico per la

promozione e lo sviluppo della cooperazione costituito dalla Associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo riconosciuta ai sensi dell'art.5 del D. Lgs. C.P.S. 14 dicembre 1947 n. 1577, cui il Consorzio cooperativo aderisca; in difetto di adesione, tale versamento andrà effettuato al Ministero competente.

DISPOSIZIONI GENERALI

36) Per meglio disciplinare il funzionamento interno, l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in assemblea.

37) Per quanto non è previsto dal presente statuto valgono le norme del vigente codice civile, delle leggi speciali sulla cooperazione, dalle disposizioni in materia di consorzi e dalla L. 381/1991.

FIRMATO: ANTONIO CACOPARDI - LUCA TEMPIA VALENTA - BARTESELLI ANDREA MARIO - MAMO GABRIELLA - ALESSANDRO LAGO - PAOLO LOVISETTI NOTAIO L.S.

Copia su supporto informatico conforme all'originale del
documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 del
D.Lgs. 82/2005, ad uso Registro Imprese.

Firmato: Paolo Lovisetti

Milano, **24 MAR. 2014**
.....

Esente da bollo ai sensi del d. Lgs n. 460/97